

COMITATO ETICO

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Etico della SIAARTI, di seguito denominato Comitato, istituito secondo quanto previsto all'art. 24 dello Statuto della Società.

Art. 2 - Finalità del Comitato Etico

Il Comitato è un organo tecnico della SIAARTI e ha funzione di tipo consultivo e propositivo in ordine ad aspetti di etica clinica, a supporto delle attività e delle decisioni della Società.

Il Comitato ha i compiti previsti dall'articolo 24 dello Statuto ed in particolare le seguenti finalità:

1. Elaborare e aggiornare il Codice Etico da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. Sviluppare riflessioni utili a definire la posizione della Società sui temi dell'etica clinica;
3. Fornire consulenza agli organi della Società sui temi dell'etica clinica;
4. Valutare, su mandato del Consiglio Direttivo (CD), le segnalazioni di possibili violazioni del Codice Etico o del Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse

Tali finalità si realizzano anche:

- a. Sviluppando raccomandazioni inerenti a questioni etiche connesse alla pratica clinica di competenza della Società;
- b. Contribuendo alla stesura di documenti societari e inter-societari;
- c. Promuovendo la formazione e l'aggiornamento dei soci su temi di etica clinica, in collaborazione con la Sezione per la Bioetica e il Comitato di Formazione;
- d. Favorendo iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e contribuendo al dibattito pubblico sugli aspetti etici delle attività sanitarie di competenza della Società.

Art. 3 - Autonomia del Comitato

Il Comitato svolge il proprio operato in piena autonomia per quanto attiene alla valutazione etica delle questioni proposte.

Art. 4 - Fruitrici

Possono rivolgere al Comitato richieste di parere tutti gli organi dell'associazione di cui all'articolo 7 dello Statuto nonché le Sezioni Culturali.

L'istanza deve essere inviata, dal Responsabile/Coordinatore dell'organo proponente, al Comitato tramite e-mail all'indirizzo appositamente creato e riservato al Comitato Etico a disposizione del Responsabile. Questi ne valuta l'ammissibilità e ne motiva l'eventuale inammissibilità.

Art. 5 - Riunioni: frequenza e modalità di convocazione

Il Comitato si riunisce, di regola, cinque volte all'anno, e ogni qualvolta il Responsabile ne ravvisi la necessità.

Le riunioni avvengono su convocazione scritta da effettuarsi a mezzo e-mail, non meno di 20 giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Tale convocazione è accompagnata, se opportuno, dalla relativa documentazione. Sono ammesse riunioni online in videoconferenza.

Qualora al Comitato sia richiesto un parere urgente, il Responsabile raccoglie gli elementi necessari alla disamina della questione posta e convoca la riunione in modo tempestivo.

Art. 6 - Riunioni: svolgimento, validità, votazioni

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Responsabile e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

I componenti impossibilitati a intervenire alle riunioni possono far pervenire per iscritto, entro la data indicata nella convocazione, osservazioni e proposte, con l'eventuale indicazione di parere sugli argomenti in discussione. Tale comunicazione è allegata al verbale della riunione, ma non viene considerata come espressione di voto.

Le riunioni del Comitato sono riservate ai componenti, ma in casi particolari possono essere aperte ad altri soci, in modo particolare al coordinatore della Sezione di Bioetica, o a esperti esterni con specifiche competenze, su proposta di uno o più componenti del Comitato, previa approvazione a maggioranza.

Art. 7 - Riunioni: verbale e pareri

Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Responsabile, sottoscritto dallo stesso e approvato nella seduta successiva. Al verbale vengono allegati eventuali pareri con le relative motivazioni, nonché, su richiesta del dichiarante, l'eventuale parere discordante.

I verbali e i pareri vengono conservati nell'archivio del Comitato e portati a conoscenza dei richiedenti il parere e del CD della Società.

I pareri o i documenti prodotti dal Comitato su questioni di carattere generale e di interesse pubblico vengono resi accessibili tramite pubblicazione sul sito della Società.

Art. 8 - Componenti del Comitato

Il Comitato è composto da un numero dispari di componenti, superiore a 3.

I componenti sono nominati dal CD sulla base di criteri di riconosciuta competenza clinica e bioetica. Tra i componenti possono essere nominati anche non soci con comprovata competenza in bioetica o biodiritto, purché in misura inferiore alla metà del totale. E' membro di diritto del Comitato Etico il Coordinatore della sezione di Bioetica.

La durata del mandato dei componenti del Comitato è quella prevista dall'articolo 24 dello Statuto.

Il Responsabile e i suoi membri possono essere revocati dal CD. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute nel corso dell'anno solare o di dimissioni. In caso di revoca, decadenza o dimissioni il CD provvede alla nomina di un sostituto entro 30 giorni.

Art. 9 – Compiti del Responsabile e Responsabile Vicario

Il Responsabile rappresenta il Comitato; ne cura la convocazione e presiede le riunioni; ne promuove e coordina l'attività; mantiene e cura i rapporti con il CD.

Il Responsabile nomina un Responsabile vicario, che ne svolge i compiti in caso di assenza temporanea o su sua delega.

Art. 10 - Gruppi di Lavoro e consulenza

Il Comitato, ogniqualvolta lo ritenga necessario e con l'eventuale collaborazione della Sezione di Bioetica, può istituire Gruppi di Lavoro comprendenti anche esperti esterni alla SIAARTI, che abbiano specifiche competenze, individuandone il Coordinatore fra i membri del Comitato.

Il Comitato può anche richiedere la consulenza di singoli soci della SIAARTI o di esperti esterni, anche tramite la partecipazione alle proprie sedute (pur senza diritto di voto), per la valutazione di questioni particolari.

Art. 11 - Segreteria

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono affidate al Responsabile. Qualora necessario, dietro richiesta, la Segreteria della SIAARTI garantisce un supporto tecnico all'attività del Comitato.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

Il Comitato si impegna a trattare i dati personali e sensibili di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua attività in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal GDPR (*General Data Protection Regulation*, Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche e integrazioni.

Il Comitato si impegna a osservare e a far osservare a ciascun componente e ad eventuali consulenti il segreto nei confronti di qualsiasi informazione, documentazione e conoscenza acquisite nel corso delle sue attività.

Art. 13 - Violazione del Codice Etico

In osservanza a quanto stabilito al paragrafo "Inosservanza e violazione del Codice Etico" del Codice Etico stesso della Società, il Comitato valuta, su mandato del CD o su richiesta di singoli associati, eventuali segnalazioni di possibili violazioni del Codice Etico o del Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse, trasmettendo al CD uno specifico parere etico.